



COMUNE DI MIANE

Provincia di Treviso

Regolamento Comunale per la tutela, la detenzione, il benessere degli animali da affezione e per una migliore convivenza di essi con la collettività umana

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2020)

INDICE

Titolo I PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Titolo II DEFINIZIONI-AMBITO DI APPLICAZION-ESCLUSIONI-PROFILI ISTITUZIONALI

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Esclusioni
- Art. 4 - Profili istituzionali

Titolo III DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 5 - Detenzione di animali
- Art. 6 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 7 - Avvelenamenti e trappole
- Art. 8 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 9 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica
- Art. 10 - Alimentazione degli animali
- Art. 11 - *Pet-therapy* e cani per disabili
- Art. 12 - Esposizione e commercializzazione di animali
- Art. 13 - Norme per mostre, fiere, esposizioni e circhi
- Art. 14 - Inumazione di animali d'affezione
- Art. 15 - Conduzione di animali

Titolo IV NORME PARTICOLARI PER LE SINGOLE SPECIE

CANI

- Art. 16 - Conduzione di cani e detenzione
- Art. 17 - Anagrafe canina
- Art. 18 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

GATTI

- Art. 19- Colonie feline

ANIMALI DA REDDITO AD USO FAMILIARE IN ZONA URBANA EQUIDI – VOLATILI - ANIMALI NON CONVENZIONALI E RETTILI

- Art. 20 - Detenzione di equidi
- Art. 21 - Detenzione di volatili
- Art. 22 - Detenzione di animali non convenzionali e rettili

ANIMALI ACQUATICI

- Art. 23 - Detenzione di specie animali acquatici

OVINI E CAPRINI

- Art. 24 - Detenzione di ovini e caprini

Titolo V SANZIONI, VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 - Misure minime di stabulazione

Art. 26 - Danni al Patrimonio pubblico
Art. 27- Responsabilità civile
Art. 28 - Sanzioni
Art. 29 - Vigilanza
Art. 30 – Ricorsi
Art. 31 - Disposizioni finali
Art. 32 - Entrata in vigore

Allegato A

Allegato B1

Allegato B2

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle leggi, il Comune di Miane promuove la presenza e la cura - sul proprio territorio - degli animali, nel rispetto delle loro caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche, e riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le peculiarità biologiche tipiche della specie di appartenenza.

Il Comune si adopera a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche che le leggi dello Stato attribuiscono agli animali.

Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto delle specie animali, soprattutto se fruttifere di iniziative atte a favorire la sopravvivenza delle specie in difficoltà.

L'affermazione di un equilibrato rapporto tra cittadini ed animali, rispettoso dei reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire in quanto finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui al presente Regolamento, il Comune di Miane promuove forme di collaborazione con il Servizio Veterinario e di Sanità Animale dell' ULSS 2, con altri Enti e con le Associazioni di volontariato zoofile ed ambientaliste, per l'attuazione di programmi di tutela degli animali.

In considerazione della complessità della materia oggetto del presente Regolamento, la quale coinvolge diversi ambiti di responsabilità e fattispecie, risulta opportuno riportare di seguito le principali fonti normative che individuano le autorità competenti e le rispettive attribuzioni:

1. Il testo unico delle leggi sanitarie (DPR 31 marzo 1979) conferisce al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
2. Il R.D. 45 del 03/02/1901 prevedeva che i Sindaci, nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia sanitaria, si avvalevano dei medici Provinciali e degli Uffici Sanitari Comunali, ora Aziende ULSS.
3. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954 agli artt. 17, 18 ed all'art. 24 cita che qualsiasi concentrazione di animali debba essere sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente.
4. Si ritiene che i negozi di animali le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi rientrino nella definizione di "concentrazione di animali" e quindi debbano sottoporsi alla tutela della vigilanza del servizio veterinario.
6. In applicazione della Legge 11.02.1992 n. 157, il Sindaco esercita la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, nonché il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili.
7. Il Comune in base alla Legge 281/1991 ed alla Legge Regionale 60/1993, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
8. La Legge 20.07.2004 n. 189 detta disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
9. La Giunta Regionale del Veneto ha adottato provvedimenti di definizione di Linee guida per la gestione delle complesse materie riferite ad animali pericolosi (DGR 3882/2001), animali nei circhi e nelle mostre itineranti (DGR1707/2004) ed anagrafe canina (DGR 887/2004 e DGR 1515/2004).
10. La Regione del Veneto con Legge Regionale n. 3 del 03 gennaio 2005, ha promulgato disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e *pet-therapy*), indicandone tra l'altro le finalità, le modalità d'applicazione e la formazione degli operatori.

TITOLO II

DEFINIZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE – ESCLUSIONI - PROFILI ISTITUZIONALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- per *Animali d'affezione o da compagnia*: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, o per attività utili all'uomo (la *pet-therapy*, la riabilitazione, l'impiego con persone disabili, l'utilizzo nella pubblicità, ecc.). Sono ritenuti animali d'affezione anche quelli appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali gli animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione.
- per *Animale da reddito in allevamento a carattere familiare*: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.
- per *Animale da reddito*: specie zootecnica allevata a fini economico-commerciali.
- per *Animali sinantropi*: animali che vivono in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui traggono sostentamento.
- per *Colonia felina*: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 7 in accordo con le Associazioni animaliste riconosciute.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano a tutti gli animali vertebrati ed invertebrati tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà, i quali si trovino o dimorino, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 3

Esclusioni

1. Le norme del presente Regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche attinenti gli animali da reddito o ad esso in ogni modo connesse, in quanto disciplinate dalle normative di settore;
 - b) all'attività connessa al prelievo venatorio, all'addestramento dei cani e dei rapaci, alla pesca sportiva o di mestiere, in quanto disciplinate dalle rispettive normative di settore;
 - c) alla attività di raccolta di molluschi, anellidi, anfibi e larve, quando già normata;
 - d) all'attività di disinfezione e derattizzazione;
 - e) alla sperimentazione animale in quanto già regolamentata da norme nazionali e comunitarie.

Art. 4

Profili istituzionali

1. Il Sindaco, nei modi e termini della sua competenza e sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti nel territorio comunale, vigila sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente Regolamento.
2. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso tutti gli animali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5

Detenzione e maltrattamento di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. Si fa salva la liberazione in luoghi adatti e ad opera di personale appositamente addestrato ed autorizzato di animali destinati al ripopolamento o alla reintroduzione in libertà di animali provenienti dai centri di recupero autorizzati.
2. Chi detiene un animale è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso: deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali; deve mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie e, se ferito o malato, deve farlo curare da un Veterinario e porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
L'impegno si intende esteso anche alla regolamentazione dell'attività riproduttiva ed alla prole dei propri animali.
3. Chi detiene un animale deve inoltre impedire che questo arrechi disturbo alla quiete pubblica e a quella dei vicini, nell'arco dell'intera giornata ed in particolar modo nelle ore destinate al riposo notturno e pomeridiano.
4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno accudirli ed alimentarli regolarmente secondo la specie e la razza alla quale appartengono, mantenendoli in condizioni compatibili con le loro caratteristiche etologiche.
5. Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura evitando di imporgli comportamenti non consoni alle sue caratteristiche etologiche.
6. I proprietari o detentori di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
7. Chiunque, avendone titolo, possiede animali da compagnia e/o esemplari di razza canina e loro incroci a rischio di maggior aggressività ha l'obbligo di seguire ogni disposizione di legge e di buon senso per evitare danneggiamenti a persone e cose.
8. È vietato macellare animali con pratiche crudeli ovvero omettendo il preventivo stordimento.
9. E' vietato sottoporre gli animali a doping per esaltarne lo sviluppo e le prestazioni.
10. E' vietato tenere gli animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo; tutti gli insediamenti dovranno avere un riparo per tutti gli animali presenti sufficiente, almeno, a riparare da pioggia e venti principali ed almeno, comunque, consono alle esigenze minime di specie; tutte le strutture dovranno essere pulibili secondo i dettami minimi delle buone pratiche zootecniche relative alla specie detenuta nonché essere a norma con il regolamento edilizio vigente e le altre norme contenute negli strumenti urbanistici comunali; dovranno essere rispettate le norme generali sul benessere animale e, se esistenti, anche le norme specifiche per le varie specie allevate.
11. Per evitare i molti contenziosi che nascono fra vicini la collocazione di tali ricoveri, anche se non di nuova realizzazione, oltre che tener conto delle distanze di legge dai confini di proprietà e dalle abitazioni, dovrà essere tale da prendere in considerazione tutti quegli accorgimenti che si rendano necessari per non arrecare disturbo al vicinato con odori, mosche, rumori ed altri inconvenienti. Pertanto, cucce, luoghi di riparo e/o recinti, devono trovare ubicazione il più lontano possibile dai confini e dai fabbricati di altrui proprietà.
12. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
13. E' vietato tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari, sottoporli a rigori climatici nocivi alla loro salute; condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo da Medico Veterinario in forma scritta.
14. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, costrizione fisica e collari che procurino scosse elettriche.
15. E' vietato addestrare i cani per aumentarne l'aggressività.
16. E' vietato a tutti di ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falchi adibiti alla Falconeria e degli animali artisti (definiti ai sensi della DGRV 17/07/94).
17. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
18. I Veterinari che dovessero essere chiamati a curare animali con ferite presumibilmente frutto di combattimenti devono comunicarlo alle forze dell'ordine e/o alla Autorità giudiziaria.
19. E' vietata la colorazione artificiale degli animali, ad esclusione della identificazione per attività zootecnica, alla colorazione di uccelli e pesci per il mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare con l'alimentazione ed estemporanee colorazioni parziali a scopi e con metodi compatibili con il dovuto rispetto dell'animale.

20. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare:
 - a) l'aerazione del veicolo;
 - b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
 - c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale;
 - d) nel caso di trasporto su mezzi trainati curare che i gas di scarico del mezzo trainante non penetrino nell'abitacolo dell'animale trasportato;
 - e) per il trasporto degli animali all'interno degli autoveicoli valgono, sempre e comunque, anche le norme del Codice della Strada;
 - f) è vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione meccanici (ad esempio, cicli e motocicli).
21. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualunque tipo ed in qualunque stato per la pratica dell'acconteraggio.
22. E' vietato spellare o spiumare animali vivi ed è vietato anche strapparne il pelame.
23. Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali dovrà essere eseguito da un Veterinario, resta comunque vietata l'ablazione delle unghie (onisetomia) e delle corde vocali (devocalizzazione) se non giustificate da gravi motivi sanitari.
24. E' proibito praticare interventi chirurgici allo scopo di modificare l'aspetto di un animale quali il taglio della coda ed il taglio delle orecchie (salvo eventuali specifiche disposizioni dettate da norme superiori di livello nazionale). E' invece ammessa l'ablazione delle dita soprannumerarie.

Art. 6

Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto, sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, delle normative sanitarie e dell'allevamento a fini amatoriali nonché di ripopolamento.
2. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 2, può disporre interventi per il contenimento delle popolazioni degli animali sinantropi in libertà.

Art. 7

Avvelenamenti e trappole

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il suolo pubblico comunale alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite da personale abilitato con modalità tali da evitare il rischio di avvelenamento per le altre specie animali.
2. I Medici Veterinari, Liberi Professionisti od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, che abbiano il sospetto clinico o la conferma, da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalare il fatto al Comune. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento in aree comunali il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle attività turistiche o di pascolo. I terreni interessati dai provvedimenti sindacali potranno, se del caso, essere segnalati da appositi cartelli.
4. E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale eccetto che per la cattura dei gatti per la gestione delle colonie feline, per le pratiche della derattizzazione e per la gestione autorizzata delle popolazioni selvatiche.

Art. 8

Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire mammiferi, uccelli e pesci vivi in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo ad eccezione degli animali da consumo ed animali da allevamento ad allevatori.

2. Le norme di cui al precedente punto non si applicano alle Associazioni animaliste nell'ambito di iniziative con lo scopo dell'adozione.

Art. 9

Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, potranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
In dette zone potrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti in conformità al Codice della Strada.

Art. 10

Direttive per l'alimentazione degli animali

1. L'alimentazione degli animali deve essere regolare, secondo le esigenze della specie, con materiale non inquinato e non deve contenere sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute o integrità fisica eccetto per le operazioni autorizzate nella gestione delle dinamiche delle popolazioni (es. piccioni). La quantità del cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando nel modo più assoluto qualsiasi episodio di competizione e i posti per l'accesso al cibo devono essere di numero pari ai soggetti presenti.
2. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione e delle larve ed insetti per i volatili.

Art. 11

Pet-therapy e cani per disabili

1. Il Comune appoggia programmi di addestramento di cani per disabili e l'utilizzazione degli animali ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o Associazioni ed Enti con competenze specifiche nell'ambito del territorio comunale.
2. Il Comune favorisce le iniziative finalizzate a promuovere ed agevolare il mantenimento del contatto delle persone con gli animali da compagnia di loro proprietà o con altri animali comunque utilizzabili per la *pet-therapy*.

Art. 12

Esposizione e commercializzazione di animali

1. I commercianti di animali, anche se in forma occasionale e/o non da struttura fissa, devono informare adeguatamente l'acquirente sulle relative esigenze fisio-etologiche in modo da garantire un acquisto ed una detenzione consapevoli e responsabili.
2. Nei negozi di animali questi devono essere tenuti in modo che non vengano turbate le loro funzioni corporee ed il loro naturale comportamento e che non venga superata la loro possibilità di adattamento ed in particolare:
 - a) è fatto divieto, agli esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico e, in ogni caso, al pubblico passaggio, animali per un orario superiore a quello di apertura; in caso di inamovibilità delle strutture e degli animali si devono assicurare comunque le disposizioni del presente Regolamento. In ogni momento il Servizio Veterinario può disporre la riduzione dei tempi e le modalità di esposizione;
 - b) i piccoli di mammifero non possono essere ceduti o esposti per la vendita prima dello svezzamento;
 - c) deve essere assicurato il benessere dell'animale, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale di vendita;
 - d) nelle ore notturne deve essere assicurato l'adeguato oscuramento da fonti luminose esterne.
 - e) durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione;
 - f) anche nei casi ammessi è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
 - g) è vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari diretti tali da creare malessere, la vetrina dovrà essere idonea a mitigare gli eccessi luminosi;

- h) le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati e devono risultare sempre pulite ed igienicamente in ordine;
- i) deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie;
- j) sono vietate in tutto il territorio comunale le attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti alla vendita di animali, ad eccezione di quelli da cortile ai quali, comunque, dovrà essere garantito il benessere e per la cui detenzione si applicano le disposizioni del presente Regolamento e delle Norme superiori. Restano esclusi dal divieto gli spazi appositamente dedicati nelle fiere ed esposizioni autorizzate;
- k) i commercianti non potranno vendere animali a minori privi dell'assenso scritto di chi ne esercita la patria potestà;
- l) è vietato esporre soggetti ammalati che devono essere, invece, detenuti in luoghi idonei e diversi per le cure necessarie.

Art. 13

Norme per mostre, fiere, esposizioni e circhi

1. L'allestimento di mercati, fiere, esposizioni e manifestazioni con la partecipazione di animali nonché l'attendamento di circhi su tutto il territorio comunale è soggetto ad autorizzazione del Sindaco che si servirà del Servizio Veterinario e di Sanità Animale dell' ULSS 2 per la necessaria istruttoria, preliminare al rilascio dell'Autorizzazione. Il rilascio di parere favorevole all'autorizzazione sindacale avverrà in ottemperanza della normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla DGRV n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla DGRV n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi; si dovrà tener conto anche della sicurezza per gli animali esposti e per gli spettatori. Le richieste dovranno pervenire con almeno 15 giorni d'anticipo per permettere l'esecuzione dell'istruttoria sia da parte Servizio Veterinario che, anche, da parte del Uffici comunali preposti.
2. Le strutture circensi sono soggette al rispetto dei criteri individuati dalla vigente normativa specifica anche in relazione agli animali esotici posseduti oltre ad ogni altra normativa vigente emessa per la tutela e salvaguardia sia delle specie in via di estinzione che della pubblica sicurezza.
3. E' fatto divieto in tutto il territorio comunale di allestire mostre di cuccioli di cani e gatti di età inferiore ai 4 mesi e di soggetti non svezzati di altre specie d'affezione.
4. Viene consentita la partecipazione degli animali alle varie manifestazioni a condizione che gli animali stessi abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa la copertura vaccinale per le malattie eventualmente individuate dalle autorità sanitarie competenti.
5. Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina. Per le altre specie si farà riferimento, di volta in volta, alle varie norme vigenti che ne determinino la identificazione corretta e certa.
6. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità degli spettatori e degli animali presenti.
7. Deve essere identificato un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali durante la manifestazioni.
8. Le aree utilizzate per gli animali dovranno essere pulite e disinfettate al termine delle manifestazioni.

Art. 14

Inumazione di animali d'affezione

1. Il Regolamento CE/1069/2009 e le Linee guida regionali di applicazione, approvate con DGRV 1530/2013, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti mediante incenerimento o seppellimento.
Gli animali da affezione morti, sono classificati dal Reg. CE 1069/2009 come materiali di categoria 1; il loro smaltimento dovrà avvenire mediante invio a stabilimento autorizzato per il trattamento delle spoglie sotto pressione (133°/ 20 minuti / 3 bar) e con successivo seppellimento dei materiali risultanti in una discarica autorizzata.
2. In deroga al trattamento di cui al precedente comma, è possibile seppellire gli animali da affezione in terreni privati appartenenti al proprietario/detentore o a terzi assenzienti a condizione che sia prodotta la seguente documentazione:
 - autorizzazione al sotterramento rilasciata dall'Autorità sanitaria locale (Sindaco o suo delegato);

- certificato veterinario che attesti le cause di morte e l'assenza di patologie per le quali i Regolamenti CE 1069/2009, 142/2011 e il Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/1954) ne impediscano categoricamente l'interramento;
 - copia della denuncia di decesso dell'animale agli Uffici territorialmente competenti dell'Autorità competente.
3. Il seppellimento nei terreni privati dovrà avvenire in modo che gli animali carnivori od onnivori non possano accedervi, senza mettere a rischio la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che presentino rischi per l'ambiente (in particolare per l'acqua, l'aria, il terreno o gli animali), oppure che risultino nocivi a causa del rumore o dell'odore.

Art. 15 Conduzione di animali

1. Su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, il trasporto degli animali è consentito nel rispetto delle norme vigenti e dei Regolamenti stabiliti dal Gestore del servizio e, per i taxi, della volontà del conduttore.
L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, il quale avrà cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno; per i cani, nei casi di trasportabilità, è obbligatorio l'uso del guinzaglio molto corto e, laddove prescritto, di museruola; gatti ed altri animali d'affezione devono essere trasportati in idonei contenitori.
2. È vietato detenere e/o consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di alimenti; la possibilità di accesso degli animali al seguito nei luoghi di somministrazione degli alimenti si intende concessa non appena le norme superiori lo permetteranno con le modalità dettate dalle stesse.
3. La possibilità di detenere e consentire l'introduzione di animali negli alberghi, locande o altre strutture ricettive, è riservata alla libera disponibilità del titolare che, in caso di un eventuale divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso.
4. L'uso di un guinzaglio lungo od allungabile deve essere commisurato alla possibilità di controllo del proprio animale e ciò per sottrarlo al rischio di attacco di altri animali e per impedire danneggiamenti non controllabili da parte sua.
5. E' vietato condurre a catena o guinzaglio animali selvatici e/o esotici.
6. E' fatto divieto di condurre animali nei cimiteri; sono esentati da questo obbligo solo i non vedenti per i loro cani accompagnatori.

TITOLO IV

NORME PARTICOLARI PER SINGOLE SPECIE

CANI

Art. 16 Conduzione e detenzione di cani

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso, con l'utilizzo del guinzaglio, a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, fatto salvo il divieto di accesso alle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
2. E' fatto obbligo, ove necessario, l'utilizzo anche dell'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo.
3. E' fatto divieto ai cacciatori di effettuare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia al di fuori dei luoghi e dei periodi consentiti.

4. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti nazionali e regionali, è competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'ULSS 2 per il tramite del personale addetto e/o convenzionato.
5. E' consentito condurre cani negli edifici pubblici solo se muniti di guinzaglio corto e - ove prevista - museruola, garantendo la sicurezza per il pubblico nonché silenzio e pulizia.
6. Il guinzaglio per i cani di grossa taglia deve avere sufficienti garanzie di robustezza e deve essere tenuto da persone di maggiore età e/o di costituzione fisica sufficiente a garantire il governo dell'animale.
7. I cani devono poter effettuare una attività motoria regolare ed adeguata alla taglia ed alla razza.
8. I cani devono essere tenuti in maniera tale da non provocare disturbo alla quiete pubblica e a quella del vicinato nell'arco dell'intera giornata ed in particolar modo nelle ore destinate al riposo notturno e pomeridiano. Nel caso di disturbo della quiete delle persone, conseguente a frequenti abbai, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc., il detentore dovrà adottare tutte quelle misure ed accorgimenti ritenuti idonei al superamento degli inconvenienti medesimi.
9. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta e/o sacchetto o altro strumento per una igienica raccolta delle deiezioni dei propri cani, ed essere sempre in grado di esibire tali attrezzature ad eventuali controlli della Polizia Locale o delle altre Forze di Polizia. Sono tenuti alla rimozione degli escrementi prodotti dai loro animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, e a smaltire le deiezioni raccolte gettandole nei cestini per rifiuti solidi urbani secchi. I proprietari o detentori di cani sono tenuti anche a ripulire, poi, il suolo. Sono esentati dall'obbligo unicamente i non vedenti, per i loro cani accompagnatori.

Art. 17 Anagrafe canina

1. E' fatto obbligo, al proprietario o altro detentore, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dei propri cani all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip da eseguirsi a cura dei Veterinari pubblici o da Veterinari liberi professionisti autorizzati.
2. I proprietari di cani devono comunicare al Servizio Veterinario dell' ULSS 2 ogni decesso o cambio di proprietà degli animali anagrafati entro i 15 giorni successivi al fatto.
3. L'eventuale smarrimento del proprio cane deve essere comunicato alla Polizia Locale entro le 48 ore successive alla scomparsa.
4. Gli organi di vigilanza, appositamente dotati di lettori di microchip, potranno in ogni momento verificare la proprietà degli animali e/o la regolarità dell'applicazione e/o l'aggiornamento della posizione anagrafica.

Art. 18 Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

1. La cuccia dei cani dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa almeno su tre lati, provvista di tetto impermeabile, rialzata da terra e riparata dai venti dominanti. Le superfici dei recinti dovranno essere drenanti e/o scolanti, pulite con regolarità ed efficacia; le superfici e le attrezzature interne ad essi, libere da inutili intralci, dovranno essere periodicamente disinfestate e disinfettate. I recinti per la detenzione temporanea o permanente dei cani dovranno avere la superficie minima in metri quadrati conforme alla seguente tabella e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di almeno il 50% di quanto previsto dalla tabella. Il rapporto fra lunghezza e larghezza dovrà essere almeno di un terzo. L'altezza delle recinzioni di aree e/o recinti deve garantire che gli animali detenuti non possano uscire con salti o arrampicate.

Peso del cane in kg	Superficie minima del box in metri quadrati
MENO di 10	10,00
DA 11 A 30	12,00
OLTRE 30	15,00

2. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.
3. E' ammesso tenere cani ed altri animali sui balconi e sulle terrazze, purché nel rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento.
4. E' fatto obbligo ai possessori di cani già dimostratisi mordaci, di indole potenzialmente tale o che siano di taglia sufficiente per danneggiare i bambini, anche per solo gioco, di esporre con metodo efficace uno o più cartelli "ATTENTI AL CANE" al confine di proprietà e/o ai possibili ingressi nella proprietà. L'apposizione di tale cartello da parte di tutti gli altri possessori di cani resta facoltativa.
5. Si ribadisce che le indicazioni sui requisiti minimi di detenzione del presente articolo non devono essere considerati come un invito a non garantire una frequente e salutare movimentazione ai propri animali.

GATTI

Art. 19 Colonie feline

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale sono protetti ai sensi della L.R. 60/93 ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti in libertà che sia o meno accudita da parte dei cittadini.
2. Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali spostamenti vanno effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze.
3. Il censimento delle colonie feline viene effettuato congiuntamente tra il Servizio Veterinario dell' ULSS 2 e le Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene organizzata in collaborazione tra Autorità Sanitaria ed Associazioni, nell'ambito di programmi e con le modalità previste dalle norme ed eventuali convenzioni vigenti. I felini così catturati e trattati saranno successivamente re-immessi all'interno della colonia di provenienza.
5. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico e praticata unicamente da Medici Veterinari.
6. E' compito del servizio veterinario dell'ULSS 2 riconoscere un referente per ciascuna colonia felina. Tale referente, il cui nominativo viene rilevato da apposito modulo di censimento redatto dal servizio veterinario congiuntamente alle Associazioni Animaliste, è individuato nella persona che si adopera per la cura ed il sostentamento della colonia.
7. I cittadini in possesso del riconoscimento sono tenuti, come ogni altro, al rispetto delle norme per l'igiene del suolo pubblico e, quindi, sarà loro cura provvedere alla regolare pulizia dei luoghi destinati all'alimentazione dei gatti.

ANIMALI DA REDDITO AD USO FAMILIARE IN ZONA URBANA EQUIDI - VOLATILI ANIMALI NON CONVENZIONALI E RETTILI

Art. 20 Detenzione di equidi

1. Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli al bisogno; devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

2. E' fatto assoluto divieto di tenere equidi sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di quattro metri per tre metri. Si potrà derogare dai 12 metri quadrati qualora gli animali, durante il giorno, possano muoversi su superfici grandi.
3. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili; i soggetti anziani o malati non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche.
4. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
5. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia in terra piena o, se su terreno asfaltato o cementato, sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali in modo da ripetere le condizioni della terra piena;
 - b) il percorso della gara non sia circoscritto da sponde tali da mettere in pericolo gli animali, in caso di una loro caduta;
 - c) i gestori della manifestazione dispongano il pubblico in modo tale da garantire l'incolumità degli spettatori;
 - d) le aree utilizzate per gli animali vengano pulite e disinfettate al termine delle manifestazioni.
6. I proprietari di equidi che, durante il transito, dovessero imbrattare le pubbliche vie od il suolo pubblico, sono tenuti all'obbligo di ripulitura delle deiezioni prodotte, alla loro raccolta e smaltimento nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia

Art. 21 Detenzione di volatili

1. Le gabbie con volatili detenuti non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre numericamente sufficienti, puliti e riforniti.
2. Nelle gabbie non ci deve essere un affollamento eccessivo tenendo anche in conto la competitività, l'aggressività fra specie diverse, la taglia e/o le diverse esigenze climatiche delle specie conviventi.
3. Gli interventi chirurgici eseguiti per impedire la fuga dei volatili (innervatura delle ali, ecc.), se assolutamente indispensabili, dovranno essere eseguiti solo da Medici Veterinari previa adeguata anestesia.
4. La distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata per impedire che un uccello vi rimanga incastrato con la testa.
5. I posatoi devono essere posizionati ad un'altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia.
6. I posatoi, in numero adeguato, devono avere un diametro che l'uccello circonda con la zampa per circa i 2/3.
7. Le gabbie devono essere posizionate ad un'altezza sufficiente per garantire la sicurezza dell'uccello.
8. La misura minima delle gabbie deve permettere all'uccello di poter sbattere le ali senza colpire le pareti.
9. E' vietato eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta.
10. Si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.
12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali a' fini sanitari.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il tempo necessario all'espletamento delle mostre/fiere/esposizioni ornitologiche.

Art. 22 Detenzione di animali non convenzionali e rettili

1. Per gli animali di cui al presente articolo la detenzione in gabbia, se inevitabile, dovrà tener conto delle esigenze fisiologiche specifiche in termini di temperatura, umidità e luce.
2. Nel caso rientrino negli appositi elenchi degli animali esotici o a rischio di estinzione dovrà esserne comunicato il possesso al Carabinieri Forestali ottenendo o conservando il certificato CITES di accompagnamento.
3. E' comunque vietato detenere animali velenosi qualora non sia agevole trovare in distribuzione gli antidoti, eventualmente, necessari
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali a fini sanitari.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il tempo necessario all'espletamento delle mostre/fiere/esposizioni.

ANIMALI ACQUATICI

Art. 23

Detenzione di specie animali acquatiche

1. E' sconsigliato l'uso di acquari sprovvisti di arredi e/o strutture ad anfratto idonee a nascondere i pesci, quando lo vogliano, al fine da ridurre al minimo lo stress da paura di predazione. E' vietato anche l'uso di acquari a pareti trasparenti rotonde.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di esercizi commerciali.

OVINI E CAPRINI

Art. 24

Detenzione di ovini e caprini

1. Chiunque detenga ovini e/o caprini, anche solo per motivi ornamentali, è tenuto a comunicarlo al Servizio Veterinario e di Sanità animale dell' ULSS 2 che procederà al censimento conforme alle vigenti leggi, ai test annuali e gratuiti per la brucellosi ed alla osservazione per le TSE. Questa disposizione non si applica a chi è già noto e censito ai Servizi Veterinari.
2. Qualora ed in qualsiasi caso gli animali dovessero imbrattare con le loro deiezioni il suolo pubblico o le pubbliche vie, i possessori sono tenuti all'obbligo di ripulitura e smaltimento nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

TITOLO V

SANZIONI, VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Misure minime di stabulazione

1. Per gli animali di cui agli articoli 21, 22 e 23 si potrà far riferimento a quanto indicato, a titolo informativo, negli Allegati B1 e B2.

Art. 26

Danni al patrimonio pubblico

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio pubblico in conseguenza di carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno.

Art. 27
Responsabilità civile

1. Chiunque detiene o possiede un animale a qualsiasi titolo è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che si trovi sotto la sua custodia sia che sia stato smarrito o sia fuggito.
2. La responsabilità ricorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell'animale, a prescindere dall'agire dell'uomo.

Art. 28
Sanzioni

1. Oltre alle sanzioni penali eventualmente previste dalle leggi vigenti in materia, per le violazioni del presente Regolamento sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

VIOLAZIONE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI	ARTICOLO	LIMITI EDITTALI
Abbandono di animali	5, comma 1	da € 80,00 ad € 500,00
Maltrattamento di animali	5, commi 2, 4, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24	da € 80,00 ad € 500,00
Disturbo quiete pubblica	5, comma 3	da € 50,00 ad € 500,00
Custodia e detenzione di animali	5, commi .6, 7, 10, 11, 13	da € 50,00 ad € 500,00
Macellazione di animali	5, comma 8	da € 80,00 ad € 500,00
Trasporto e conduzione di animali	5, comma 20 15, commi 1, 2, 5, 6	da € 80,00 ad € 500,00 da € 50,00 ad € 500,00
Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona	6, comma 1	da € 80,00 ad € 500,00
Avvelenamenti e trappole	7, commi 1, 4	da € 80,00 ad € 500,00
Offerta animali vivi in premio, vincita, omaggio	8, comma 1	da € 50,00 ad € 500,00
Alimentazione degli animali	10	da € 50,00 ad € 500,00
Esposizione e commercializzazione di animali	12, comma 1 12, comma 2	da € 25,00 ad € 500,00 da € 80,00 ad € 500,00
Mostre, fiere, esposizioni e circhi	13	da € 80,00 ad € 500,00
Inumazione di animali	14	da € 50,00 ad € 500,00
Conduzione e detenzione di cani	16	da € 50,00 ad € 500,00
Anagrafe canina	17	da € 50,00 ad € 500,00
Recinti e ricoveri per cani	18	da € 50,00 ad € 500,00
Colonie feline	19	da € 50,00 ad € 500,00
Detenzione di equidi	20, commi 1, 2, 3, 4, 6	da € 50,00 ad € 500,00
Detenzione di volatili	21	da € 50,00 ad € 500,00
Detenzione di animali non convenzionali e rettili	22	da € 50,00 ad € 500,00
Detenzione di animali acquatici	23	da € 50,00 ad € 500,00
Detenzione di ovini e caprini	24	da € 50,00 ad € 500,00
Altri divieti	5, commi 18, 19, 21 7, comma 2	da € 25,00 ad € 500,00

2. Il Comune, in ogni caso di segnalato disturbo alla quiete delle persone o dell'insorgere di altre problematiche (rumori, odori, carenze igienico-sanitarie, etc.) dovuti alla detenzione di animali, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, può ordinare la realizzazione di tutte quelle misure ed accorgimenti ritenuti idonei al superamento degli inconvenienti medesimi. Al detentore potrà essere ordinato di allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.
3. La Giunta Comunale provvede alla modifica dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 29
Vigilanza

1. La Polizia locale, le altre forze di Polizia e le Guardie zoofile come definite dall'Art. 12 della L.R. 60/93 vigilano sull'attuazione del presente Regolamento.

Art. 30
Ricorsi

1. Il ricorso contro i provvedimenti adottati ai sensi del presente Regolamento va presentato al Sindaco del Comune di Miane nel termine di giorni trenta dalla contestazione con le modalità previste dalla Legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 31
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto o appositamente escluso dal campo di applicazione del presente Regolamento valgono le norme stabilite dal Codice Civile, dalle Leggi comunitarie, nazionali e regionali.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
3. I proventi derivati dall'applicazione delle sanzioni amministrative comminate in forza del presente Regolamento confluiranno in un apposito capitolo di bilancio da destinare al finanziamento di iniziative di sensibilizzazione in materia di benessere animale.

Art. 32
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera che lo approva e successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio, come previsto dall'art. 76, ultimo comma, del vigente statuto comunale.

DIMENSIONI MINIME DELLE GABBIE A CUI SI PUO' FARE RIFERIMENTO PER LA DETENZIONE, L'ESPOSIZIONE E LA VENDITA DEGLI UCCELLI

La taglia delle specie elencate va intesa come indicativa, farà fede l'effettiva taglia dei singoli esemplari.

Specie di taglia medio-piccola					
Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cmq)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cmq)	Lunghezza pesatoio per individuo (cm)
10cm. Passeriformi esotici, Canarini (Es: 15 passeriformi esotici o canarini in una gabbia di 60 x 45 cm)	2700	15	30	120	10
20cm. Ondulati, Agapornis spp. Neophema, Piccoli Lori (Es: 10 ondulati in una gabbia di 60 x 45 cm)	2700	10	40	250	15
25cm. Calopsitte, Poicephalus (P. senegalus, rufiventris, meyeri, rueppillii) Lori grandi, Conuri, Neophema spp., Pyrrhura (Es: Calopsitte in una gabbia di 60 x 45 cm)	2700	6	40	450	20
30cm. Roselle (Platycercus eximius), Parrocchetti dal collare (Psittacula cyanocephala, alexandri), Pionus spp, Pionites spp, Parrocchetto monaco, Nandayus nenday, Aratinga spp, Poicephalus (P. Robustus, gulielmi, cryptoxanthus) (Es: 4 parrocchetti dal collare in una gabbia da 60 x 45 cm)	2700	4	50	600	20
40cm. Ara (nobilis, auricollis, maracana), Cacatua (roseicapillus, sulphurea, s. citrinocristata, leadbeateli, goffini, sanguinea, ducorpsii), Rosella (Platycercus elegans, adelaidae, flaveolus), Cenerini, Amazona spp, Psittacula (krameri, cyanocephala, alexandri), Cyanoliseus p. patagonus (Es:2 esemplari in una gabbia di 75 x 60 cm)	4500	2	50	2000	40

Specie grandi					
Generalmente gli esemplari appartenenti alle specie grandi vanno mantenuti singolarmente in una gabbia. La misura minima della gabbia deve permettergli di sbattere le ali senza urtare i lati e di non toccare il fondo con la coda. Nel caso di due esemplari che vengono mantenuti nella stessa gabbia la larghezza minima deve essere incrementata del 60%.					
Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cmq)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cmq)	Lunghezza pesatoio per individuo (cm)
50 cm. Cacatua (galerita, ophthalmica, moluccensis, alba), Ara (severa, manilata) (Es:1 esemplare in una gabbia di 75 x60 cm)	4500	1	75	2700	60
Da 50 cm. a 100 cm. Anodorhynchus hyacinthinus, Ara (ararauna, militaris, ambigua, macao, chloroptera) (Es:1 esemplare in una gabbia di 150 x90 cm)	13.500	1	120	4800	60

ESEMPI DI MISURE MINIME RITENUTE CONFORTEVOLI PER GABBIE DI STABULAZIONE

Mammiferi d'affezione (Conigli e piccoli roditori)

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della gabbia
	Numero (n)	Superficie cmq	Superficie cmq	cm
Coniglio *				
-razze nane fino a 2 kg	1-2	3400	-	40
-razze piccole da 2 a 3,5 kg	1-2	4800	-	50

*Queste misure sono intese per 1 -2 animali socievoli, o una coniglia madre con figliate fino al 30° giorno.

Specie animale	Per gruppi fino a n. animali		Per animale in più	Altezza della gabbia
	Numero (n)	Superficie cmq	Superficie cmq	cm
Peso				
Topo				
- fino a 30 g	4	200	40	12
- più di 30 g	2	200	75	12
Ratto				
- fino a 100 g	2	350	100	12
- da 100 a 250 g	1	350	150	12
- da 250 a 500 g	1	600	250	14
- più di 500 g	1	800	300	14
Criceto dorato/criceto nano				
- fino a 80 g	2	200	75	12
- più di 80 g	1	200	150	12
Cavia				
- fino a 200 g	1	350	150	12
- da 200 a 400 g	1	600	200	14
- più di 400 g	1	800	500	14
Gerbillone	1-2	600	-	14
Cincillà	1-2	2500	-	50
Scoiattolo striato	1-2	3000	-	74

Furetti

Gabbia di superficie di almeno 0,64 mq. Gabbie con misure ridotte sono ammesse alla condizione che l'animale abbia la possibilità di movimento all'esterno della gabbia, quotidianamente per alcune ore.

Pesci d'acqua dolce

Gli acquari dovrebbero avere una capienza minima commisurata ai pesci presenti. La densità ammessa dipende dalla specie, dal sistema di filtraggio e aerazione dell'acqua

ESEMPI DI MISURE MINIME RITENUTE CONFORTEVOLI PER GABBIE DI STABILAZIONE

Uccelli

1. Pappagalli e passeriformi

Specie animale	Per gruppi fino a n. animali		Per animale in più	Altezza della voliera
	Numero (n)	Superficie della voliera cmq	Superficie cmq	cm
Piccoli Passeriformi	4		-	40
Usignoli del Giappone	2		-	
Grandi passeriformi	2		-	
Cocorite e calopsitte	2	3200	-	40
Specie piccole di colombi	2	3200	-	40
Merlo indiano	2	3200	-	75

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della voliera
	Numero (n)	Volume della voliera mc.	Superficie mq	m
Peso				
Grandi pappagalli (ara e cacatua)	2	8 (sup. 4 mq)	1	2

Rettili, Sauri, Iguane e Cheloni

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Per animale in più Superficie in cmq	Altezza del terrario cm
Tartarughe terrestri	1	$9 \times (\text{lunghezza carapace})^2$	$3 \times (\text{lungh. carapace})^2$	-

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Per animale in più Superficie in cmq	Profondità della parte sommersa (acqua) cm
Tartarughe d'acqua	1			
Parte emersa		$2 \times (\text{lunghezza carapace})^2$	$1,5 \times (\text{lungh. carapace})^2$	-
Parte sommersa		$4 \times (\text{lunghezza carapace})^2$	$2 \times (\text{lungh. carapace})^2$	lunghezza del carapace

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Altezza del terrario
Sauri terricoli	1-4 (secondo la specie)	$2 \times (\text{lunghezza totale})^2$	lunghezza totale
Sauri arboricoli	1-4 (secondo la specie)	$2 \times (\text{lunghezza totale})^2$	3 x (lunghezza totale)
Iguane verdi	2	2 mq (0,5 mq per ogni ulteriore animale) ²	2 m
Serpenti terricoli	1-4 (secondo la specie)	$0,35 \times (\text{lunghezza totale})^2$	0,5 x (lunghezza totale)
Serpenti arboricoli	1-4 (secondo la specie)	$0,35 \times (\text{lunghezza totale})^2$	0,7 x (lunghezza totale)

Esempio : 5 tartarughe terrestri con un carapace da 20 cm
 1° animale : $9 \times 20^2 = 3.600$ cmq
 dal 2° al 20° animale: $19 \times 3 \times 20^2 = 22.800$ cmq